

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 22 DEL 22.3.2010**

OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCORDO PER IL CONFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI ACCESSORIE DEL S.I.I. DI FOGNATURA ALLA SOCIETA' CAP HOLDING S.P.A.. APPROVAZIONE AUMENTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN CAP HOLDING SPA.

L'anno duemiladiecì addì ventidue del mese di marzo alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze, alla 1^a convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il Sindaco:

	cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	GHISELLINI SERGIO	Sindaco	X	
2	PABA MAURIZIO	Consigliere	X	
3	CHIESA DARIO	Consigliere	X	
4	CORDINI IVAN	Consigliere	X	
5	MANGONE AURELIO	Consigliere		X
6	DI BIASE PIERSANTE	Consigliere	X	
7	TAMAGNINI LUIGI M.	Consigliere		X
8	SPINOSA MASSIMILIANO	Consigliere		X
9	CHECCHIA LORENZO	Consigliere	X	
10	SALA PAOLO G.	Consigliere	X	
11	CIRANNA FRANCESCO	Consigliere		X
12	MAGGI ELENA	Consigliere	X	
13	MELI ANTONIO	Consigliere	X	
14	MILANESE RENATO	Consigliere	X	
15	RECANATI FRANCA	Consigliere	X	
16	GAIANI LORENZO	Consigliere	X	
17	BERGOMI ANNA MARIA	Consigliere		X
18	TOZZO EDOARDO	Consigliere	X	
19	GALLI AUGUSTA	Consigliere	X	
20	RAVAROTTO MARIA ELENA	Consigliere	X	
21	LAMANNA CATERINA	Consigliere	X	
			16	5

Sono altresì presenti i consiglieri Tamagnini Luigi e Ciranna Francesco entrati dopo l'appello: i presenti sono pertanto n. 18.

Sono altresì presenti:

	cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	CANNATELLI MARIA GAETANA	Assessore	X	
2	MORONI MONICA MARIA	Assessore	X	
3	PARODI GIANLUIGI	Assessore	X	
4	SALPIETRO SEBASTIANO	Assessore	X	
5	REITANO ANTONINO	Assessore	X	
6	PERNA ENRICO	Assessore	X	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.

OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCORDO PER IL CONFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI ACCESSORIE DEL S.I.I. DI FOGNATURA ALLA SOCIETA' CAP HOLDING S.P.A.. APPROVAZIONE AUMENTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN CAP HOLDING SPA.

Il Presidente fa distribuire ai Consiglieri il testo di un emendamento proposto dal Sindaco che entra immediatamente a far parte della proposta di deliberazione in discussione.

Viene invitato a relazionare il dott. Marco Iachelini – Funzionario Responsabile del Settore Tutela Ambientale – che illustra la proposta deliberativa e l'emendamento integrativo.

Entra in aula il consigliere Spinosa Massimiliano, per cui i presenti risultano essere n. 19.

Il consigliere Gaiani Lorenzo – capogruppo P.D. – presenta una mozione di indirizzo.

Il Presidente dispone una breve sospensione dei lavori consiliari per permetterne l'esame.

Dopo cinque minuti, alla ripresa dei lavori, i presenti risultano essere invariati ed il Presidente legge la mozione di indirizzo.

Il Sindaco precisa che la stesura dell'accordo è ancor più rigorosa della mozione stessa. Accoglie, pertanto, la mozione (che si allega al presente atto quale parte integrante) come raccomandazione evidenziando altresì che sarà attuata sempre nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno della seduta odierna;

Vista la suesposta relazione;

Vista la relazione redatta congiuntamente dal Responsabile del Settore Tutela Ambientale Dott. Iachelini e dal Dirigente di Area Tecnica Arch. Scaramuzzino (all. 4);

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 27/11/2009, di cui vengono richiamati integralmente i contenuti, il Comune di Cusano Milano ha deliberato la cessione delle reti di

fognatura comunale, approvando contestualmente l'accordo riportante le condizioni di cessione;

- in data 17/12/2009, CAP Holding SpA, ha Deliberato l'aumento di capitale sociale, mediante conferimento di beni da parte di alcuni Comuni, tra i quali Cusano Milanino (All. 3);
- che il valore di tale aumento di capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, di spettanza del Comune di Cusano Milanino, è pari al valore individuato dall'Arch. Anita Temellini, in specifica consulenza tecnica del 31/10/2009 (all. 2);
- la computazione del valore dell'aumento del capitale sociale deliberato da CAP Holding SpA è pari al valore di beni e impianti funzionali al servizio di fognatura decurtato del valore dei mutui che ancora gravano su tali beni;
- che tale modalità di computazione, pur condivisibile a livello gestionale, è in contrasto con il documento d'accordo, approvato da questo Comune con la Del.C.C. 60 del 27/11/2009;

Preso atto che:

- a seguito della discrepanza tra bozza di accordo di cessione della fognatura comunale di Cusano Milanino e atti societari emanati da CAP Holding SpA c'è già stato un confronto tra questo Comune e CAP Holding SpA, che ha ricondotto tale non conformità ad un proprio errore di verifica e recepimento della bozza di accordo;
- che CAP Holding SpA non può procedere alla sottoscrizione della convenzione approvata dal C. C. senza una revisione della perizia di stima già redatta e approvata dall'assemblea dei Soci di dicembre e quindi chiede che lo schema di convenzione sia rivisto;

Dato atto che:

- si ritiene che gli accordi tra le parti debbano essere ampiamente condivisi in maniera sia formale che sostanziale;
- che pertanto si reputa opportuno apportare al testo della convenzione approvata dal Consiglio Comunale opportune modifiche e integrazioni, che comunque non alterano le valutazioni già espresse in merito alla convenienza economica della scelta operata e quelle generali di cui alla D.C.C. n. 60 del 27/11/2009;
- che le modifiche che si propone di approvare sono anche finalizzate a fornire un quadro più omogeneo per la gestione del servizio tra i vari Comuni soci;

Preso atto delle ulteriori modifiche apportate al documento, che oltre a permetterne l'aggiornamento alla situazione odierna, offrono la possibilità di definire una clausola che renda esplicita la natura di incedibilità della proprietà conferita e ne permetta il controllo diretto da parte di questo Comune;

Vista la nota Prot. 5910 del 17/03/2010, pervenuta da CAP Holding SpA, in allegato A), al presente atto;

Atteso inoltre che la perizia di stima allegata, per mero errore materiale ha sottostimato l'entità dei mutui residui del Comune di Cusano Milanino per una somma pari a € 6.819,54;

Atteso che in sede di aumento del capitale sociale, nell'assemblea straordinaria dei soci di CAP Holding SpA, la quantificazione della quota azionaria di competenza del Comune di Cusano Milanino, è stata pertanto leggermente sovrastimata;

Considerato che CAP Holding SpA, con la predetta nota di cui all'allegato A), ha dichiarato di prendere comunque in carico anche tale quota dei piani di ammortamenti dei mutui residui per un importo complessivo di € 429.753,54, senza alterazione dell'aumento di capitale sociale, già deliberato dalla stessa società il 17/12/2010;

Visti gli artt. 42 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti D. L.vo 152/06 (art. 54 e seguenti e 141 e seguenti);

Visto l'art. 822 e seguenti del Codice Civile;

Vista la L. 166/09;

Vista la L.R. 26/03 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;

Atteso che la 2^a Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nelle sedute del 17.3.2010;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica ed alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Per le ragioni espresse in premessa;

A voti unanimi, resi per alzata di mano da n. 19 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. Di approvare le modifiche e le integrazioni allo schema di convenzione per la cessione delle reti di fognatura comunale alla CAP Holding SpA, società a totale capitale pubblico incedibile, nel testo che si allega in allegato 1 al presente atto, da intendersi integralmente sostitutivo dello schema di convenzione approvato con Del. C.C. n. 60 del 27/11/2009;
3. Di approvare la perizia di stima redatta dall'Arch. Anita Temellini che si allega in all. 2 al presente atto;
4. Di conferire a CAP Holding SpA la proprietà della rete fognaria del Comune di Cusano Milanino così come individuata nella perizia allegata al sub. 2 al presente atto, per un valore di € 1.814.566,44 complessivi, al netto della quota residua di mutui in essere pari a € 422.933,56;

5. Di dare atto che resteranno di proprietà comunale i terreni e le aree su cui insistono le reti fognarie in cessione a CAP Hoilding SpA;
6. Di dare atto che in conseguenza del conferimento della rete di fognatura:
 - a) il capitale sociale detenuto dal Comune in CAP Holding SpA viene incrementato come segue: sovrapprezzo azioni pari a € 51.373,44; incremento con azioni da € 1,00 pari a n. 1.736.193;
 - b) i mutui contratti dal Comune di Cusano Milanino, la cui quota residua ammonta a € 429.753,54, vengono assunti a carico di CAP Holding SpA secondo i piani di ammortamento allegati allo schema di convenzione;
 - c) contestualmente al trasferimento della proprietà della rete la gestione del servizio di fognatura transita in capo a CAP Holding SpA;
7. Di autorizzare il Dirigente di Area Tecnica alla adozione degli atti gestionali di competenza ed alla sottoscrizione dello schema di convenzione qui allegato, e degli atti di trasferimento delle reti fognarie, autorizzandola ad apportare al testo dello schema di convenzione eventuali modifiche o rettifiche formali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione, per maggiore chiarezza espositiva;
8. Di demandare al dirigente di area finanziaria gli atti di competenza ai fini sia della acquisizione e deposito dei titoli azionari sia della registrazione e conseguente adeguamento dei dati contabili e patrimoniali in Bilancio.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi resi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

----- ° -----

Allegato 1

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUSANO MILANINO E LA SOCIETÀ CAP HOLDING SPA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CESSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE E DELLE PREROGATIVE DI GESTORE DELLA RETE DI FOGNATURA, CONTESTUALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

L'anno duemiladieci, addì _____, mese di _____.

tra

la società **CAP Holding SpA**, con sede legale in Rozzano, Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo Q7/Q8, capitale sociale Euro 241.484.483, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale/partita IVA n. 13187590156, R.E.A. n. 1622889, in persona del Direttore amministrazione, finanza e controllo, Dott. Fabio Canovi, nato a Milano il 19.12.1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società,

e

il COMUNE di Cusano Milanino, con sede legale in Piazza Martiri di Tienmen 1 - P.I. 00986310969 – C.F. 83005680158, in persona della Dirigente di Area Tecnica, Arch. Angela Danila Scaramuzzino, nata a Domodossola (VB) il 10/10/1959, domiciliata per la carica presso la sede, più avanti per brevità denominato anche "COMUNE"

Premesso:

- che il D. Lgs. 3.4.2006 n.152 all'art. 147, 1° comma, prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- che, in particolare, l'art. 147, 2° comma del D. Lgs. 3.4.2006 n.152 prevede che la gestione del servizio idrico integrato si svolga in modo tale da assicurarne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni nonché del principio di adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con deliberazione n. 7/2003 integrata e confermata dalle successive deliberazioni 4/2004, 9/2004 e 7/2005, ha dichiarato il superamento delle gestioni in economia, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. così come modificato dall'art. 35 della L. 448/2001;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con delibera n. 4 del 9 febbraio 2004, ha disposto l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, a livello d'Ambito, tramite la separazione dell'attività di gestione di reti ed impianti da quella di erogazione del servizio;

- che, in data 25.5.06, è stato portato a termine il processo di fusione tra Aemme Acqua S.p.a. e Miacqua S.p.a, ex art. 2501 e ss. cod.civ., processo di fusione che ha dato vita a Amiacque s.r.l.;
- che la Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano, con la delibera n. 8 del 26 settembre 2007, ha ritenuto perfezionato in capo ad Amiacque s.r.l. l’affidamento trentennale dell’erogazione del servizio disposto con delibera del 9 febbraio 2004 n. 5 e s.m.i. entro l’intero perimetro territoriale così come ridefinito nell’allegato B (zona omogenea 1) della delibera n. 7 del 26 settembre 2007;
- che il Comune di Cusano Milanino rientra nella zona omogenea 1 così come ridefinita dalla delibera n. 7 del 26 settembre 2007;
- che l’ATO Provincia di Milano, in conformità alle previsioni di cui alla L.R. 26/2003 e s.m.i., ha disposto la separazione della gestione di reti ed impianti dalla erogazione del servizio, precisando che la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali mentre l’erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti e impianti;
- che il Regolamento Regionale 28 febbraio 2005 n. 4 specifica e ripartisce i segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell’erogatore del servizio nell’ipotesi in cui l’autorità d’ambito abbia optato per la separazione delle relative funzioni ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 26/2003;
- che il Comune di Cusano Milanino è ad oggi proprietario di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali per il servizio di fognatura;
- che l’Erogatore esercita il servizio di erogazione conformemente all’affidamento, ottenuto in data 09.02.04 e perfezionato in data 26.09.07 da parte della Conferenza dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Milano, al Contratto di Servizio con l’Autorità stessa ed al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigenti, nonché agli accordi stipulati con il Comune di Cusano Milanino;
- CONSIDERATO che con Decreto n. 04 del 25 novembre 2008, successivamente ratificato con Delibera n. 2 del 28 maggio 2009, CAP Holding S.p.A. è stata riconosciuta come società “Gestrice del S.I.I.” essendo dotata dei requisiti di cui al Art. 5, c. 8 della L.R. 18/2006;
- PRESO ATTO che la Società CAP Holding S.p.A., è società patrimoniale che ha già in gestione i beni dei S.I.I. in 198 comuni delle province di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, è dotata di proprie strutture operative per eseguire i servizi di progettazione e di realizzazioni dei nuovi investimenti e delle manutenzioni straordinarie programmate, cartografia GIS, appalti, ecc. così come previsto dal Regolamento regionale del 28 febbraio 2005, n. 4;

- Visto che Il Comune di Cusano Milanino ha già conferito i beni di acquedotto alla predetta società patrimoniale CAP Holding S.p.A.;
- Dal momento che, con il presente accordo, vengono regolamentati i rapporti intercorrenti tra il CAP Holding SpA, società patrimoniale di riferimento per il servizio idrico integrato dell'ATO della Provincia di Milano e il Comune di Cusano Milanino, proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, di cui all'allegato, strumentali all'erogazione dei servizi di fognatura, al fine di superare la gestione in economia del servizio di fognatura comunale;

- richiamato l'art. 113 del D.L.vo 267/00;

Tutto ciò premesso,

si stipula e si conviene quanto segue

art.1 - CESSIONE PROPRIETA' RETE DI FOGNATURA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FOGNATURA – MODALITA' E CONDIZIONI

- 1) Si stabilisce la cessione della proprietà delle reti di fognatura dal Comune di Cusano Milanino a Cap Holding SpA, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del documento attuativo delle pertinenti decisioni assunte dall'assemblea dei soci di CAP Holding SPA di dicembre 2009, e dal Consiglio Comunale di Cusano Milanino di novembre 2009 e marzo 2010, tale cessione è subordinata alle seguenti condizioni e step procedurali:
 - a) attivazione delle procedure propedeutiche al rogito notarile per il conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie dei S.I.I. di fognatura alla società CAP Holding S.p.A.;
 - b) in ragione della cessione della proprietà della rete di fognatura il Comune riceverà in cambio una partecipazione azionaria in CAP Holding S.p.A., in aumento rispetto all'attuale quota di partecipazione azionaria;
 - c) la cessione della proprietà, dovrà avvenire entro la data del 31/03/2010 salvo ulteriore accordo scritto tra Comune e Società;
 - d) la Società assumerà a proprio carico i mutui contratti dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione in termini di quote interesse e quote capitali come da piani di ammortamento in allegato;
 - e) la Società assumerà a proprio carico le attività di progettazione residua, di finanziamento e di realizzazione dei progetti inerenti la manutenzione straordinaria della rete di fognatura previsti per l'anno 2010 e anni successivi dal Comune di Cusano Milanino, con particolare riferimento agli interventi previsti in Viale Buffoli (2

interventi) e in Via Benessere (1 intervento), già previsti nel Piano Triennale 2009 delle Opere Pubbliche del Comune e nel Piano Triennale 2010 delle Opere Pubbliche del Comune, entrambi gli interventi definiti nel progetto approvato dal Comune di Cusano Milanino con Del.G.C. 110 del 21/12/2009; il valore di investimento pari a circa 250.000 €, per le finalità del presente punto non sarà portato in abbattimento al valore degli impianti conferiti.

- f) La valutazione tecnico economica dei beni del S.I.I. che saranno conferiti a CAP Holding S.p.A. è stata effettuata, con oneri a carico di CAP Holding S.p.A. dalla dottoressa Anita Temellini. In base a tale stima, e alla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 17/12/2009, il capitale sociale detenuto dal Comune di Cusano Milanino in CAP Holding SpA verrà incrementato come segue: sovrapprezzo azioni pari a 51.373,44 oltre a incremento di capitale con azioni da € 1,00, pari a numero 1.736.193;
- g) la Società attuerà entro il 30/06/2010, una ulteriore ricognizione tecnica della rete di fognatura comunale, finalizzata a valutare la situazione tecnica della rete, per valutare ulteriori interventi di manutenzione. Tale ricognizione, che servirà anche a costituire un inventario tecnico della rete di fognatura, sarà effettuata in contraddittorio con il Comune ovvero indipendentemente da un confronto con il Comune, qualora quest'ultimo non abbia la disponibilità di supportare tali operazioni nei giorni previsti e comunicati dalla Società;
- h) la documentazione prodotta in ottemperanza al punto g, sopra definito, potrà essere utilizzata quale strumento tecnico e amministrativo a supporto dei rapporti intercorrenti tra CAP Holding SpA e Amiacque srl;
- i) la Società assumerà a proprio carico le attività di progettazione e di finanziamento dei progetti inerenti la manutenzione straordinaria della rete di fognatura la cui necessità emerga dalle operazioni di ricognizione di cui ai punti f), g), h), precedenti; il valore delle quote capitale ancora da investire per le finalità del presente punto non sarà portato in abbattimento del valore degli impianti conferiti;
- j) la società provvederà alla georeferenziazione della rete di fognatura, i dati in formato cartaceo e informatico potranno essere richiesti dal Comune di Cusano Milanino alla Società in qualsiasi momento, anche successivo alla cessione;
- k) la Società si impegna a seguito della formalizzazione della cessione della rete di fognatura alla realizzazione di una casa dell'acqua sul territorio di Cusano Milanino entro 3 anni, dietro richiesta e coordinamento con il Comune. Tale intervento potrà essere sostituito da altro progetto o da altri progetti volti alla valorizzazione della risorsa acqua;
- l) verrà offerta al Comune, e realizzata dietro assenso da parte dello stesso, la cablatura con fibre ottiche degli edifici comunali, al fine di realizzare una linea dedicata di interconnessione informatica tra pubbliche amministrazioni, sfruttando

le condotte fognarie. Tale sistema realizzato e ceduto al Comune dovrà essere funzionante e comprensivo di tutti i necessari sottosistemi hardware e software senza ulteriori investimenti da parte del Comune. Tale intervento potrà essere sostituito da altro progetto analogo o da altri progetti volti alla valorizzazione della risorsa acqua;

- m) per tutto il periodo in cui CAP Holding S.p.A. sarà proprietario della rete di fognatura, la Società assicurerà il massimo confronto con il Comune al fine di valutare eventuali priorità d'investimento sul territorio comunale, legate all'ammodernamento della rete fognaria. In particolare offrirà dei contatti diretti dei referenti tecnici della Società, al fine di facilitare un costante aggiornamento riguardo le criticità, problemi e possibilità di sviluppo riguardanti la rete di fognatura;
- n) sulle opere e beni oggetto del presente accordo vige il regime di non cedibilità di cui all'art. 113, c. 2, del D. L.vo 267/00. In merito a tale vincolo si riconosce la possibilità cessione della proprietà della rete di fognatura alla nuova società di capitale interamente pubblico di riferimento per ATO della Provincia di Milano, partecipata dal Comune di Cusano Milanino e derivante dalla fusione delle attuali società patrimoniali dello stesso ambito territoriale ottimale; tutto ciò in coerenza con le attuali previsioni di ATO Provincia di Milano. Qualsiasi ipotesi di passaggio di proprietà diversa dalla precedente, indipendentemente dall'evoluzione della situazione normativa, dovrà essere subordinata a esplicita autorizzazione del Comune di Cusano Milanino;
- 2) Si stabilisce la cessione del servizio di gestione della rete di fognatura, contestualmente alla cessione della proprietà delle reti di fognatura da parte del Comune a CAP Holding SpA, demandando alla predetta Società di provvedere alla definizione dei rapporti contrattuali necessari per la gestione del servizio, nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi espressi dal Comune. A tal fine, in particolare, la Società CAP Holding Spa è tenuta a definire i rapporti contrattuali con ATO Provincia di Milano, sulla base degli schemi tipo definiti dalle delibere ATO, allo scopo di regolamentare anche le funzioni di proprietario e gestore del servizio di fognatura, che la Società assumerà nei confronti dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- 3) Si stabilisce che copia degli atti di cui al precedente punto 2 dovranno pertanto essere inviati entro 30 giorni dalla sottoscrizione a questo Comune al fine di identificare le specifiche competenze ed attività affidate agli enti e società individuate.

ART. 2 PENALITA' E IMPEGNI

- Qualsiasi violazione delle condizioni definite nel presente accordo e qualsiasi modifica non condivisa tra Comune e Società, comporta il diritto del Comune a richiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1453 del Codice Civile, con conseguente retrocessione al Comune della proprietà delle reti. Il Comune ha altresì

diritto di recedere unilateralmente nel caso violazioni dei contenuti sostanziali della presente convenzione.

- Nei casi sopra indicati nel precedente capoverso, in ogni caso le parti si impegnano ad affrontare le divergenze percorrendo in via preferenziale, lo strumento dell'accordo complementare e della ricomposizione condivisa delle controversie.
- Si dà atto che con la costituzione della Società Patrimoniale Unica d'Ambito gli obblighi di CAP Holding derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo verranno trasferiti alla Società Patrimoniale Unica d'Ambito.
- CAP Holding SpA avrà diritto a trattenere i corrispettivi dei servizi di fognatura comunale di competenza del gestore della rete di fognatura, così come definiti dalle delibere dell'ATO Provincia di Milano, a far data dalla data di effettivo conferimento della proprietà della rete;

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL PRESENTE ACCORDO

In relazione ai vincoli ed agli obblighi assunti dal Comune con la sottoscrizione del presente atto, CAP Holding, anche in relazione ai presupposti del "Contratto Ponte", riconoscerà al Comune di Cusano Milanino un corrispettivo fisso forfetario per l'anno 2010 come di seguito evidenziato:

- anno 2010: 15.000 euro

Il versamento della remunerazione annua, che si sommerà a quella relativa al "Contratto Ponte", relativo alla proprietà delle reti di acquedotto, già sottoscritto dalle parti, avverrà in un'unica soluzione nel mese di aprile 2010, dietro presentazione di fattura da parte del Comune oltre all'IVA ai sensi di legge.

ART. 4 SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sua registrazione, trascrizione, ecc. sono a carico della Società;
2. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula degli atti complementari, compreso il rogito notarile di cessione della proprietà delle reti di fognatura, ecc. sono a carico della Società;
3. La Società si impegna a fornire copia del presente schema di convenzione, al notaio che definirà l'atto di cessione della rete, perché possa prendere atto delle condizioni di cessione della rete di fognatura in sede di definizione dell'atto di rogito e/o aumento

del capitale della Società, al fine di definire di subordinare la cessione al rispetto degli accordi di cessione.

ART. 5 FORO COMPETENTE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente accordo, ivi comprese quelle non risolte in base all'articolo 2), la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Milano.

ART. 6 ALLEGATI

E' allegato alla presente Convenzione:

- a) planimetria della rete di fognatura di proprietà del Comune.
- b) Piani di ammortamento mutui di cui all'art. 1, l. d;

Milano, __/__/2010

Letto, confermato e sottoscritto

CAP Holding SpA

Il Comune

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 22 del 22.3.2010

**MOZIONE DI INDIRIZZO AL PUNTO 3 DELL'ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22 MARZO 2010 (ex art. 27 comma 4 dello Statuto comunale)**

Il Consiglio comunale, nell'approvare la modifica delle condizioni d'accordo fra il Comune di Cusano Milanino e la società Cap Holding spa per il conferimento della proprietà delle reti della fognatura e l'aumento della partecipazione azionaria del Comune in Cap Holding

IMPEGNA

L'Amministrazione comunale ad adoperarsi contro ogni ipotesi di aumento oltre il 49% del capitale sociale da parte di soci privati in Cap Holding ed in tutte le altre società afferenti al sistema idrico del territorio metropolitano milanese.



Cusano Milanino, 22 marzo 2010

Proposta di deliberazione n° 22 del 22.3.2010 ad oggetto:

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCORDO PER IL CONFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI ACCESSORIE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA ALLA SOCIETA' CAP HOLDING SPA. APPROVAZIONE AUMENTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN CAP HOLDING SPA.

Il Sottoscritto Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 11.3.2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Angela Danila Scaramuzzino

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 11.3.2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=====

PUBBLICAZIONE – INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

[] invio al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Cusano Milanino, 25.3.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cusano Milanino, -----

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, -----

IL SEGRETARIO GENERALE